

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 5, 9 e di abrogare l'art. 16 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 5, 9 e di abrogare l'art. 16 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Art. 5 Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un rappresentante indicato da ciascuna Lega, da un rappresentante indicato da ciascuna componente tecnica, da un rappresentante indicato dall'AIA, da un rappresentante indicato dal Settore Tecnico e da almeno 2 esperti indicati dal Presidente Federale.**
2. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale. Fra i componenti del Direttivo sono nominati con le stesse modalità tre Vice Presidenti.
3. La carica di componente del Consiglio Direttivo non è incompatibile con altri incarichi nell'ambito del Settore.
- 4. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti delle Leghe ed il Presidente del Settore Tecnico, inoltre, possono essere invitati a parteciparvi altri dirigenti in relazione ai loro specifici incarichi. Alle riunioni assiste il Segretario.**

Art. 9 La Commissione per l'Attività Scolastica e la Commissione per l'Attività di base

- 1. La Commissione per l'Attività Scolastica è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede e da sei membri, scelti fra dirigenti sportivi, operatori scolastici, psicologi dell'infanzia e dell'adolescenza ed esperti in ambito tecnico-sportivo, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali.**
2. La Commissione per l'Attività Scolastica appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito scolastico.
- 3. La Commissione per l'Attività di Base è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede e da sei membri, scelti fra dirigenti sportivi, psicologi dello Sport ed esperti in ambito tecnico-sportivo, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali.**
4. La Commissione per l'Attività di Base appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito di Base.

Art. 16 La Consulta Centrale

ABROGATO